



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**ORDINANZA n. 17 del 12 NOV. 2018**

**REGISTRO DELLE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A FAVORE DI NAVI, MERCI E PASSEGGERI DI CUI ALL'ART. 68 DEL COD. NAVIGAZIONE – PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

**IL PRESIDENTE**

VISTA la Legge 84/1994 e le sue successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 6 comma 1 che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, comprendente i porti di Venezia e Chioggia;

VISTO l'art. 68 del Codice della Navigazione, concernente la vigilanza sull'esercizio delle attività all'interno dei porti e nell'ambito del demanio marittimo, e che prevede la possibilità di iscrivere in appositi registri i soggetti che le esercitano;

VISTO il Decreto 7 marzo 2017, n. 64 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che nomina il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale;

VISTO il Regolamento recante la disciplina del procedimento amministrativo e dell'accesso alla documentazione amministrativa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale adottato con Decreto 2 luglio 2010, n. 1299 modificato con Decreto 15 maggio 2014, n. 1665;

VISTA la propria Ordinanza 156/2002 relativa alla disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nel porto di Venezia;

VISTO il Decreto 15 settembre 2009, n. 154 – *“Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà (...)”*;

VISTE: a) la circolare DEM3/SP1160 del 10 dicembre 1999 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; b) l'Ordinanza 22/2000 della Capitaneria di Porto di Venezia; c) l'Ordinanza 8/2000 della Capitaneria di Porto di Chioggia



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

in merito ai requisiti necessari per espletare l'attività di consulente chimico di porto;

VISTE: a) la propria Ordinanza 173/2003 relativa all'utilizzo di gas tossici in ambito portuale; b) la propria Ordinanza 120/2001 che disciplina i lavori con uso di fiamma in ambito portuale; c) la normativa di settore emessa dall'Autorità Marittima riguardo la regolamentazione dei "Lavori con uso di fiamma" presso le aree portuali di Venezia e Chioggia;

VISTA la propria Ordinanza 336/2010 in tema di "Autorizzazione all'accesso nell'ambito del porto di Venezia e rilascio dei singoli titoli di ammissione per l'accesso di persone e veicoli";

VISTA l'Ordinanza 2/2010 della Capitaneria di Porto di Chioggia in tema di regolamentazione per l'accesso delle persone e delle autovetture presso le aree portuali di Chioggia;

VISTA l'Ordinanza 24/2010 della Capitaneria di Porto di Venezia riguardante le procedure da utilizzare per richiedere l'accesso di persone ed operatori portuali a bordo delle navi presenti nel Porto di Venezia;

VISTE: a) l'Ordinanza 163/2013 della Capitaneria di Porto di Venezia; b) l'ordinanza 19/2014 della Capitaneria di Porto di Chioggia, riguardanti i requisiti per espletare l'attività di compensatore di bussola;

VISTO il "Protocollo d'Intesa sulle modalità di svolgimento in ambito portuale dei servizi di trasferimento, tramite autoveicoli o motobarche, dei bagagli dei passeggeri dalle zone portuali (esterne alle aree sterili) ad altre aree cittadine" siglato in data 7 luglio 2010;

VISTE le proprie Ordinanze 410/2015 "Vigilanza sulle attività esercitate in ambito portuale: iscrizione nel "Registro delle società che svolgono specifiche attività riguardanti navi, merci e passeggeri" di cui all'art. 68 Cod. Nav. – Disciplina aggiornata" e 4/2017 "Vigilanza sulle attività esercitate in ambito portuale: iscrizione e rinnovo nel "Registro delle società che svolgono specifiche attività riguardanti navi, merci e passeggeri" di cui all'art. 68 Cod. Nav. – Porto di Chioggia";

CONSIDERATA la necessità di adeguare le norme in relazione al mutare del quadro normativo e dell'organizzazione dello svolgimento delle attività portuali;

IN VIRTÙ dei poteri conferiti,



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**ORDINA**

**Articolo 1 – Attività soggette ad iscrizione al registro di cui all'art. 68 del Cod. Nav.**

Le imprese che svolgono attività a favore di navi, alle merci e ai passeggeri all'interno dei porti di Venezia e Chioggia devono essere autorizzate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale e sono soggette ad iscrizione in apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione, fatte salve le esenzioni previste dall'art. 2 e dalle deroghe disposte dall'art. 3.

L'iscrizione al registro vale fino al 31 dicembre di ogni anno e può essere rinnovata. Il mancato rinnovo comporta la perdita dell'autorizzazione a operare in ambito portuale.

Di seguito è riportato l'elenco delle attività per le quali è obbligatoria l'iscrizione al registro:

**A) servizi alle navi:**

1. fornitura e movimentazione provviste di bordo;
2. fornitura e rimorchio di distanziatori galleggianti;
3. fornitura e posa di parabordi supplementari;
4. fornitura e posa di panne galleggianti;
5. noleggio di pontoni e pontili per sbarco/imbarco passeggeri;
6. controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti, lavori subacquei in genere.

**B) lavori a bordo:**

1. manutenzione e riparazione di navi e loro parti;
2. installazione, manutenzione e riparazione di macchinari e strumenti di bordo;
3. installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici, elettrici, elettronici, informatici e telematici di bordo;
4. fornitura e manutenzione di impianti antincendio di bordo;
5. arredo navale (dipintore, falegname tappezziere, vetraio e attività similari);
6. degassificazione, pulizia e bonifica delle stive (limitatamente alle sole motonavi da carico);



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

7. derattizzazione, disinfestazione a bordo ed utilizzo di gas tossici in ambito portuale;

**C) - servizi alle merci:**

1. consulente Chimico di porto (ai sensi Circ. M.T.N. DEM3/SP00160/1999, Ord. A.P. 114/2001, Ord. CP Chioggia 8/2000);
2. controlli radiometrici (ai sensi D.Lgs. n. 230/1995, 241/2000 e 257/2001);

**D - servizi ai passeggeri**

1. fornitura di personale addetto ai terminal passeggeri o guide ed accompagnatori turistici (ai sensi delle vigenti leggi in materia di turismo ed in particolare alla L. R. Veneto n. 33/2002) ;
2. organizzazione tecnica e gestione delle attività escursionistiche dei passeggeri (ai sensi delle vigenti leggi in materia di turismo ed in particolare all'art. 6, lettera g, della L. R. Veneto n. 33/2002) ;
3. portabagagli da/per navi passeggeri: imbarco, sbarco e movimentazione bagagli;
4. trasferimento dei bagagli dalle zone portuali (esterne alle aree sterili) ad altre aree cittadine tramite autoveicoli e motobarche, non rientranti fra quelli previsti in favore della nave;
5. ausilio ai passeggeri e loro trasferimento in area portuale;
6. assistenza ai passeggeri diversamente abili (wheelchair);

**E - altre attività**

1. sorveglianza/vigilanza privata in ambito portuale, svolta tramite Guardie Particolari Giurate (anche guardiania a favore di navi/galleggianti in disarmo) ;
2. eventuali attività non esentate dal successivo articolo.

**Articolo 2 - Esenzioni dall'obbligo di iscrizione ai registri**

Le imprese che svolgono le seguenti attività sono esentate dall'obbligo di iscrizione ai registri:

**A – attività sottoposte direttamente ai poteri di controllo e vigilanza dell'Autorità di Sistema Portuale ai sensi della Legge 84/1994:**



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

1. attività rientranti nella normativa di cui agli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994;
2. imprese per la fornitura a titolo oneroso dei servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 4 lettera c);
3. imprese di manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale di cui all'art. 6 comma 4 lettera b), o imprese che eseguono altri lavori affidati in appalto dall'Autorità di Sistema Portuale;

**B – attività rientranti nelle competenze dell'Autorità Marittima:**

1. servizi di pilotaggio, ormeggio, rimorchio e battellaggio (di cui all'art. 14 della Legge 84/1994);
2. servizio di palombari e sommozzatori (di cui all'art. 204 del Reg. Nav. Mar. e al Decreto M.M.M. 13/01/1979);
3. servizio di bunkeraggio a mezzo natanti (ai sensi dell'art. 60 del Reg. Nav. Mar.);
4. servizio di vigilanza sull'impiego del fuoco a bordo e a terra, e di prevenzione e estinzione degli incendi (di cui agli artt. 85 e 87 del Reg. Nav. Mar. e alla Legge 690/1940);
5. servizio di compensazione bussole magnetiche (di cui al Decreto n. 388 del 29/11/1999);

**C – attività disciplinate da altre normative settoriali, quali ad esempio:**

1. agenti e raccomandatori marittimi (di cui alla Legge n. 135/1977);
2. spedizionieri e spedizionieri doganali (di cui alle Leggi n. 1442/1941 e n. 1612/1960);
3. mediatori marittimi (di cui alla Legge n. 478/1968 e al D.lgs 59/2010);
4. ispettori e periti dei registri di classificazione navale;
5. imprese che eseguono lavori pubblici per conto dello stato o di altri enti pubblici;
6. imprese che effettuano la raccolta degli olii esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali sono stati costituiti consorzi obbligatori;
7. imprese in possesso di tessera di libero accesso ai porti rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dispaccio DEM3/SP01100 del 26 novembre 1999 dello stesso ministero), che effettuano attività di provveditoria navale e peritali;

**D – attività svolte per conto di concessionari demaniali, nell'ambito delle rispettive concessioni, da soggetti che svolgono attività a terra non riferibili a servizi prestati a navi, merci o passeggeri, quali ad esempio:**



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

1. installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici, elettrici, elettronici, informatici e telematici privati;
2. officine mobili meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, anche per la riparazione di container e trailer o per la sostituzione di pneumatici;
3. manutenzioni edili e stradali;
4. sabbiatura e pitturazione;
5. pulizie civili;
6. demolizioni;
7. recupero rottami e materiali vari;
8. servizio navetta da/per stazione passeggeri o da/per città a mezzo veicoli o imbarcazioni;
9. servizio di rimozione di autoveicoli giacenti in ambito portuale.

**E – attività svolte a bordo di navi passeggeri non strettamente collegate a servizi alle navi, alle merci o ai passeggeri (ad esempio: duty free, cambio valuta, ecc..)**

Qualora i soggetti appartenenti a tali categorie intendano, tuttavia, svolgere la loro attività professionale al servizio di navi, merci o passeggeri per le attività specificate all'art. 1, gli stessi sono tenuti all'iscrizione nel registro.

### **Articolo 3 – Deroghe dall'obbligo di iscrizione**

Un'impresa, purché in possesso dei necessari requisiti di cui all'art. 4, può richiedere l'autorizzazione a svolgere una o più attività in deroga all'obbligo di iscrizione nel registro qualora si tratti di interventi a carattere occasionale.

La deroga:

- a) deve essere richiesta all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale almeno 5 giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività;
- b) è rilasciata per un periodo massimo di 10 giorni consecutivi, non frazionabili;
- c) può essere richiesta non più di 3 volte in un anno solare.

L'istanza deve essere prodotta utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet [www.port.venice.it](http://www.port.venice.it).



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**Articolo 4 – Requisiti**

L'impresa interessata a ottenere l'iscrizione (e il rinnovo dell'iscrizione) al registro, alla data di presentazione dell'istanza deve:

- a) essere iscritta presso una Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- b) essere munita di ogni certificato, autorizzazione, licenza, concessione, nullaosta eventualmente richiesto da leggi, regolamenti ed altre normative in genere, rilasciato dalle competenti autorità amministrative, attestante la legittimità all'esercizio delle attività che intende espletare;
- c) essere idonea tecnicamente e organizzativamente all'esercizio dell'attività per le quali richiede l'iscrizione/rinnovo;
- d) non essere soggetta a procedure di carattere concorsuale, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa;
- e) non avere titolari d'impresa, procuratori e (in caso di società) amministratori o membri del collegio sindacale soggetti alle cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- f) non essere oggetto di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Per le categorie sotto elencate si prevedono i seguenti ulteriori requisiti:

- g) imprese che intendono svolgere lavori che comportano l'impiego di gas tossici (come in caso di derattizzazione e disinfestazione) – presentazione degli allegati di cui all'Ordinanza citata in premessa relativa all'uso di gas tossici in ambito portuale;
- h) imprese che intendono svolgere lavori comportanti l'impiego di fiamma – presentazione degli allegati di cui all'Ordinanza citata in premessa relativa ai lavori con uso di fiamma in ambito portuale;
- i) consulenti chimici di porto – possesso dei prerequisiti specifici indicati al punto 1.1, lettere b) ed e) della circolare M.T.N. prot. DEM3/SP01160 del 10/12/1999.
- j) soggetti che intendono svolgere controlli radiometrici – possesso dei requisiti specifici professionali e dei certificati tecnico-formativi in materia di radioprotezione (D.Lgs 230/1995, D.Lgs 241/2000 e D.Lgs 257/2001).
- k) imprese che intendono svolgere servizi di organizzazione tecnica e gestione delle attività escursionistiche dei passeggeri – possesso



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

dell'autorizzazione a svolgere attività di agenzia di viaggi e turismo rilasciata dal competente assessorato (l'esercizio delle attività dovrà comunque rispettare ogni caratteristica e condizione prevista dall'art. 63 lettera g) della L.R. Veneto n. 33/2002 ed essere svolto esclusivamente e strettamente in favore della propria clientela diretta).

#### **Articolo 5 – Domanda di iscrizione**

La domanda (istanza) di iscrizione al registro va presentata attraverso il sito: <http://istanzeonline.port.venice.it> e richiede la compilazione di moduli e l'inserimento di allegati.

Con la domanda di iscrizione, oltre a indicare le attività che si intendono svolgere, deve essere presentata la seguente documentazione:

1. copia di valido documento di identità del legale rappresentante dell'impresa;
2. copia del codice fiscale del legale rappresentante dell'impresa;
3. relazione sintetica sulle modalità di svolgimento delle attività per le quali si richiede l'autorizzazione ad operare, con l'indicazione dell'ambito territoriale nel quale l'impresa intende svolgere i propri servizi;
4. elenco dei dipendenti o soci impiegati nell'espletamento delle attività in questione (contenente i dati anagrafici degli interessati, le date di assunzione, l'inquadramento contrattuale e le mansioni esercitate da ciascuno);
5. elenco delle principali attrezzature tecniche e dei mezzi e meccanismi utilizzati nell'espletamento delle attività per le quali si richiede l'autorizzazione;
6. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante che l'Impresa è iscritta presso una Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato e riportante la sede della C.C.I.A.A. interessata ed il numero dell'iscrizione;
7. dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, attestante che l'Impresa non è sottoposta ad alcun procedimento di carattere concorsuale;
8. attestazione del versamento della somma per diritti di segreteria (per gli importi dovuti, si veda l'art. 12);





**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

9. dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 della presente ordinanza;
10. dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, concernente il rispetto delle norme tributarie e previdenziali previste dalla normativa vigente;
11. due marche da bollo (nel caso di prima iscrizione) o una sola marca (in caso di rinnovo) nei valori vigenti per gli atti amministrativi;
12. copia di ogni eventuale autorizzazione, licenza, concessione, nullao-sta o titolo di idoneità in possesso dell'impresa o dei singoli operatori necessario per l'esercizio delle specifiche attività oggetto di iscrizione, attestante il possesso dei prerequisiti richiesti;
13. documenti relativi alle misure preventive di safety e security adottate dall'impresa:
  - limitatamente alle imprese che eseguono lavorazioni, copia informatica (file \*.pdf) del documento di valutazione dei rischi derivanti dalle attività oggetto di autorizzazione (DVR - ex art. 28 D.Lgs. n. 81/2008);
  - limitatamente alle imprese soggette all'applicazione del D.Lgs. n. 272/1999, copia informatica (file \*.pdf) del documento di sicurezza ex art. 38 della norma citata.

Pena la sospensione delle autorizzazioni, in caso di variazione delle informazioni originariamente trasmesse, le imprese devono tempestivamente trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale una copia aggiornata del documento cui le stesse informazioni si riferiscono o, nei casi consentiti dalla legge, una dichiarazione sostitutiva dello stesso.

#### **Articolo 6 – Istruttoria**

Al ricevimento dell'istanza di iscrizione (o di rinnovo), l'Autorità di Sistema Portuale, accertata la completezza della documentazione, avvia il procedimento amministrativo.

È facoltà dell'Autorità richiedere all'impresa la trasmissione di ulteriore documentazione ad integrazione di quella iniziale, sospendendo in tal caso i tempi di istruttoria fino all'ottenimento di quanto richiesto.

In ogni caso, l'Autorità promuove sulla domanda di iscrizione e sulle dichiarazioni sostitutive le verifiche e gli accertamenti ritenuti più opportuni.



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

L'istruttoria prevede la richiesta dei pareri di competenza della Capitaneria di Porto, degli organi di Pubblica Sicurezza, dell'Autorità Doganale e, qualora necessario, di ogni altro Ente od Amministrazione interessata all'attività per la quale è chiesta l'autorizzazione.

Qualora, successivamente alla data di presentazione dell'istanza ma prima della conclusione del procedimento amministrativo, siano intervenuti mutamenti organizzativi o produttivi, variazioni nell'organico dei dipendenti o nella dotazione tecnica (meccanismi ed attrezzature) impiegati nel servizio per il quale si chiede l'iscrizione, l'impresa deve trasmettere tempestivamente all'Autorità di Sistema ogni documento attestante le avvenute variazioni, pena il respingimento dell'istanza.

A conclusione dell'istruttoria l'ufficio competente ne comunica l'esito e, in caso positivo, iscrive l'impresa nel registro rilasciando l'attestazione di iscrizione che riporta le attività complessivamente autorizzate ad operare nell'area portuale richiesta.

**Articolo 7 – Obblighi**

L'attività svolta in virtù dell'autorizzazione derivante dall'iscrizione al registro di cui all'art. 68 C.N., o eventualmente concessa in deroga, non può in alcun caso essere diversa da quella oggetto dell'autorizzazione.

Nell'esercizio delle attività svolte devono essere osservate tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di polizia, sicurezza, dogana, sanità, fisco, previdenza, assicurazione, lavoro, antinfortunistica e igiene ambientale, nonché le Ordinanze emanate, per quanto di rispettiva competenza, dalle locali Capitanerie di Porto e dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale.

Durante lo svolgimento delle attività gli addetti devono sempre esporre il permesso individuale di accesso in porto.

La responsabilità di utilizzare soggetti regolarmente autorizzati a rendere i servizi alla nave, alle merci o ai passeggeri, così come l'osservanza, da parte dei medesimi, delle norme generali vigenti in ambito portuale (con particolare riferimento a quelle di safety e security), è in capo al committente del servizio.



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**Articolo 8 – Rinnovo iscrizione e estensione delle attività autorizzate**

A partire dal 1° gennaio di ogni anno le imprese iscritte possono operare solo se hanno già rinnovato l'iscrizione. L'istanza di rinnovo va presentata prima della scadenza e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza attraverso il sito: <http://istanzeonline.port.venice.it>.

Dopo il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza, è necessario richiedere una nuova iscrizione.

In caso di rinnovo, la documentazione elencata all'art. 5 deve essere ripresentata solo se sono intervenute modifiche (ad esempio, se sono cambiati i dipendenti o i soci impiegati nell'espletamento delle attività in questione).

Si può richiedere di estendere l'autorizzazione di cui si è già in possesso a nuove attività, oltre a quelle già autorizzate, sia al momento del rinnovo che in qualsiasi altro momento dell'anno (in quest'ultimo caso versando specifici diritti di segreteria).

**Articolo 9 – Cancellazione**

La cancellazione di un'impresa dal registro avviene per i seguenti motivi:

- a) mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell'iscrizione entro i termini di cui all'art. 8 della presente Ordinanza;
- b) rinuncia formale notificata dal titolare o legale rappresentante;
- c) perdita di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla presente ordinanza;
- d) cessazione o modifica dell'attività oggetto di iscrizione;
- e) gravi carenze organizzative o inefficienza dei servizi prestati;
- f) gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti da disposizioni di Legge o da norme emanate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale o dalla Capitaneria di Porto (in particolare riguardanti le norme antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali, sul collocamento, sull'irregolare accesso alle aree portuali o modalità di esercizio dell'attività professionale);
- g) mancata o ritardata corresponsione degli emolumenti a dipendenti e/o collaboratori.

Per i soli consulenti chimici di porto, la cancellazione può avvenire anche a seguito della perdita di uno dei seguenti requisiti:



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

- h) iscrizione all'albo professionale;
- i) capacità fisica di svolgere l'attività.

**Articolo 10 – Accesso in Porto**

L'iscrizione al registro vale quale nulla osta al rilascio del permesso di accesso in porto per le persone (a favore del titolare dell'attestazione di iscrizione e dei dipendenti o dei soci), unicamente per motivi inerenti l'attività da svolgere.

**Articolo 11 – Tirocini**

Lo svolgimento di tirocini, stage o altri percorsi formativi da svolgere nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente ordinanza deve essere autorizzato dall'Autorità di Sistema Portuale.

Con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'attività di formazione, l'impresa interessata deve presentare un'apposita istanza, completa dei dati del tirocinante, del progetto formativo, e della relativa documentazione.

L'Autorità rilascia l'autorizzazione al tirocinio e avvia gli atti necessari alla predisposizione di un permesso temporaneo di accesso, limitato al solo periodo di formazione.

**Articolo 12 – Diritti di Segreteria**

Per l'iscrizione al registro, il rinnovo o le autorizzazioni in deroga sono dovuti all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale i seguenti importi per diritti di segreteria:

<b>Tipo di istanza</b>	<b>Diritti dovuti</b>
Iscrizione	€ 320,00
Rinnovo iscrizione e/o estensione	€ 160,00
Deroga intervento occasionale	€ 150,00

Se contestuale alla presentazione di un'istanza di rinnovo, l'estensione dell'autorizzazione all'altro porto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

Adriatico Settentrionale oltre a quello presso cui si è originariamente registrati non comporta alcun costo aggiuntivo.

**Articolo 13 – Sanzioni**

I contravventori alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno perseguiti a norma del Codice della Navigazione e sono sanzionabili in via amministrativa ai sensi degli artt. 1174 comma 1, 1175, 1251 e 1255 del Codice della Navigazione.

Per le autocertificazioni e dichiarazioni di atti sostitutivi degli atti di notorietà valgono le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in tema di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti.

**Articolo 14 – Disposizioni finali**

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Sono abrogate le Ordinanze 410/2015 e 4/2017.

IL PRESIDENTE  
Pino Musolino

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale